


Da riportare in ogni risposta:
Prot. n. 0180662 - P / GEN / ASUFC
Data 16/11/2022



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SOC Igiene e Sanità Pubblica

Responsabile del Procedimento
dott. Francesco Acchiardi
(+39) 0432-553904
francesco.acchiardi@asufc.sanita.fvg.it

Referente
T.d.p. Marco Favaro
(+39) 0432 -553956
marco.favaro@asufc.sanita.fvg.it

Alla Regione Autonoma F.V.G.
Direzione centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile
Servizio valutazioni ambientali
Via Carducci, 6 – 34133 Trieste
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

e p.c.: Atlas Solar 2 s.r.l
Via Cino Del Duca n°5
20122 Milano
PEC: atlssolar2@legalmail.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell' art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto "impianto agrivoltaico e relative opere di connessione alla RTN della potenza di 18,01 MW nei Comuni di Martignacco e Fagagna (UD). Proponente società "Atlas Solar 2 s.r.l.". Comunicazione e richiesta parere in riferimento alla pratica SVA/VIA/581 – Riferimento ID:8117

Con riferimento alla richiesta della Regione F.V.G. - Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile/Servizio Valutazioni Ambientali di prot.0173790/P/GEN del 10.10.2022 si fanno le seguenti osservazioni:

- Va premesso che il Piano Paesaggistico Regionale individua i "campi fotovoltaici" tra le tipologie di trasformazione che comportano fenomeni di compromissione e degrado del paesaggio regionale, pertanto si rinvia la valutazione dell'impatto paesaggistico al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione.

- Si prende atto che nello Studio di Impatto Ambientale sono state prese in considerazione alternative localizzative ma tutte a breve distanza nel Comune di Martignacco, senza entrare nel dettaglio su specifiche localizzazioni e senza considerare terreni in aree degradate (es ex cave, discariche chiuse, ecc.).

Si prende atto che nel capitolo 8 del SIA "Componenti ambientali, tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale" è stato considerato solo la "Componente popolazione (rumore e elettromagnetismo)" anziché gli impatti complessivi su popolazione e salute.

- Si rileva che il progetto comporta un significativo consumo di suolo agricolo (34,5 ha. estensione complessiva di cui 24,0 ha saranno occupati da pannelli fotovoltaici), sebbene utilizzato per l'installazione di alveari e la coltivazione di specie erbacee ed arbustive nettariifere,

fra le quali erba medica raccolta per la produzione di foraggio al termine della sua funzione mellifera.

-Dovranno essere adottate misure al fine di impedire l'attecchimento nell'area di specie esotiche invasive, in particolare le specie a rischio sanitario la cui presenza comporta significativi impatti sanitari e socio economici (ad es. Ambrosia artemisifolia, Senecio inaequidens) e le altre specie indicate nell'allegato alla Delibera 1257 del 7 agosto 2020 "Strategia regionale per il contrasto alle specie invasive (2021-2026)".

- Ai fini di ottemperare alla normativa attualmente in vigore e di tutelare la salute pubblica e dei lavoratori dall'inquinamento elettromagnetico, si rimanda alle funzioni di controllo e di vigilanza che, in base all'art. 14 della Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico Legge n°36/2001 le Amministrazioni Provinciali e Comunali devono esercitare utilizzando le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale.

Si ricorda che, in ogni caso, dovranno essere rispettate le indicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del DPCM 08.07.2003 in cui si stabiliscono per l'induzione magnetica valori di attenzione pari a 10 μ T ed obiettivi di qualità pari a 3 μ T.

Si ricorda ancora che all'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso scolastico, residenziale, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore alle 4 ore, come indicato dall'art. 4 della Legge n°36 del 22/02/2001 e che nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree adibite a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, in prossimità di linee elettriche o cabine di trasformazione esistenti, deve essere rispettato l'obiettivo di qualità di 3 μ T per il valore di induzione magnetica così come viene stabilito dall'art. 4 del DPCM 08.07.2003.

Per questo parere la Ditta dovrà corrispondere i diritti sanitari di cui al D.P.R. 19.12.2013 N. 0252/Pres. pari a **€ 119,20**, entro **30 gg** dal ricevimento della presente, con le seguenti modalità:

- presso gli sportelli bancari Intesa Sanpaolo S.p.A., sul conto corrente intestato a: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE, codice IBAN: IT 80 E 03069 12344 100000046104 indicando come causale - Igiene Ambientale - Dir. San. DPR 252/13;
- tramite bollettino di c/c postale n.1049064114 intestato a: Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Servizio di Tesoreria, indicando come causale -Igiene Ambientale -Dir. San. DPR 252/13;

Distinti saluti

IL MEDICO DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

dott. Francesco Acchiardi



IL DIRETTORE DELLA S.O.C. IGIENE E
SANITA' PUBBLICA

dott.ssa Francesca Valent

